

Bologna, 27 settembre 2023

## Conversione Decreto Salva infrazioni

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023 la L. 103/2023, di conversione del D.L. 69/2023 rubricato “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*”, ribattezzato Decreto Salva infrazioni.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

Riferimento	Contenuto
Articolo 1-bis	<p><b>Disposizioni transitorie in materia di crisi d’impresa</b></p> <p>Vengono apportate alcune modifiche provvisorie, in attesa dell’entrata in vigore del D.Lgs. integrativo o correttivo dell’articolo 63, D.Lgs. 14/2019, per le proposte di transazione fiscale depositate, ai sensi del medesimo articolo 63, commi 1 e 2, D.Lgs. 14/2019, successivamente all’11 agosto 2023.</p> <p>In particolare, viene stabilito che, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e con i principi dettati dalla Direttiva (UE) 2019/1023, assicurando, nel contempo, adeguata tutela ai creditori pubblici non aderenti, fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. integrativo o correttivo dell’articolo 63, D.Lgs. 14/2019, da adottare ai sensi dell’articolo 1, L. 20/2019 o della L. 53/2021, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 63, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs. 14/2019.</p> <p>Fino all’entrata in vigore del D.Lgs. integrativo o correttivo, al contrario si renderanno applicabili le seguenti disposizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>il Tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza di adesione da parte dell’Amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:<ol style="list-style-type: none"><li>gli accordi non hanno carattere liquidatorio;</li><li>l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, D.Lgs. 14/2019;</li><li>il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno 1/4 dell’importo complessivo dei crediti;</li><li>la proposta di soddisfacimento dell’Amministrazione finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria e tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del Tribunale in sede di omologa;</li><li>il soddisfacimento dei crediti dell’Amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 30% dell’ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi;</li></ol></li><li>nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è inferiore a 1/4 dell’importo complessivo dei crediti, la disposizione</li></ol>

	<p>di cui al punto 1 può trovare applicazione, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e d), se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'Amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non è inferiore al 40% dell'ammontare dei rispettivi crediti, incluse sanzioni e interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di 10 anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo;</p> <p>3. in caso di deposito della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, con annessa transazione fiscale, il debitore avvisa dell'iscrizione della domanda nel Registro Imprese l'Amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, a mezzo pec. Il termine di cui all'articolo 48, comma 4, D.Lgs. 14/2019 decorre, per l'Amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, dalla ricezione dell'avviso;</p> <p>4. l'eventuale adesione di cui all'articolo 63, comma 2, D.Lgs. 14/2019 deve intervenire entro 90 giorni dal deposito della proposta di transazione.</p>
Articolo 2	<p><b>Imposta di registro sulla prima casa</b></p> <p>Viene modificata la disciplina relativa all'agevolazione c.d. prima casa, prevedendo che la riduzione di imposta si renda applicabile nel caso in cui l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno 5 anni, nel Comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento.</p>
Articolo 3	<p><b>Revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati</b></p> <p>Viene introdotto il nuovo comma 2-<i>bis</i> nell'articolo 33, D.Lgs. 39/2010, prevedendo che la Consob possa trasmettere alle Autorità competenti di un Paese terzo carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia, nonché relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni in esame a condizione che vengano rispettati i requisiti di cui all'articolo 47, § 1, lettere a), b), c) e d) e § 2, Direttiva 2006/43/CE.</p> <p>La trasmissione dei dati personali è effettuata ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.</p>
Articolo 10	<p><b>Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione</b></p> <p>Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-<i>bis</i>, D.Lgs. 152/2006, e fatta salva la possibilità di adottare speciali deroghe per motivi sanitari e di sicurezza e per altri motivi previsti dalla normativa vigente, nelle zone individuate ai sensi del D.Lgs. 155/2010, appartenenti alle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell'aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10 dall'allegato XI al D.Lgs. 155/2010, le pratiche agricole di cui al medesimo articolo 182, comma 6-<i>bis</i>, D.Lgs. 152/2006, consistenti nelle attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a 3 metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) , D.Lgs. 152/2006 (materie fecali, paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa), effettuate nel luogo di produzione, sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre.</p> <p>Tali previsioni si rendono applicabili nelle zone interessate da superamenti del valore limite comunicati alle competenti Autorità europee entro il 30 settembre dell'anno successivo a</p>

	<p>quello di monitoraggio e per il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di tale anno e il 30 settembre dell'anno seguente. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le Regioni pubblicano sul proprio sito <i>internet</i> l'elenco di tali zone entro il 30 settembre di ciascun anno.</p> <p>Le disposizioni di cui sopra non si rendono applicabili nelle zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del Regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) vigente al momento dell'esercizio delle pratiche agricole di cui sopra.</p> <p>Le disposizioni di cui sopra si applicano per la prima volta al periodo dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024 in riferimento alle zone interessate da superamenti dei valori limite comunicati alle competenti Autorità europee entro il 30 settembre 2023.</p> <p>È prevista una sanzione amministrativa da 300 a 3.000 euro per chi brucia materiali vegetali nel luogo di produzione in violazione di quanto sopra.</p> <p>Al fine di limitare progressivamente le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli, nonché di creare filiere di valorizzazione del materiale vegetale naturale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono incentivare l'attività di raccolta, trasformazione e impiego di tale materiale per fini energetici nel rispetto dell'Allegato X alla Parte V, D.Lgs. 152/2006, per la produzione di materiali e prodotti e per altre finalità. A tal fine è prevista la possibilità che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Misaf, e le Autorità competenti possono promuovere accordi di programma con soggetti pubblici e privati, incluse le associazioni di categoria del settore, quali possono essere individuati anche criteri e prassi relativi ai pertinenti utilizzi del materiale vegetale naturale.</p>
<p>Articolo 19</p>	<p><b>Modifica dell'articolo 1, commi 185 e 187, della L. 234/2021</b></p> <p>Viene modificato l'articolo 1, comma 185, L. 234/2021, con il fine di favorire il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e formativi dello sport, in attesa che trovino piena applicazione i principi di riordino del settore contenuti nella L. 86/2019.</p> <p>In via sperimentale, per gli anni 2022, 2023 e 2024, viene previsto che le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni, gli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini Ires e il valore della produzione netta ai fini Irap, a condizione che in ogni anno le Federazioni sportive destinino integralmente gli stessi allo sviluppo delle attività statutarie non commerciali.</p>
<p>Articolo 25</p>	<p><b>Pratiche commerciali sleali in agricoltura</b></p> <p>Viene modificato il D.Lgs. 198/2021, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.</p> <p>Viene previsto che la disciplina contrastante le pratiche sleali si rende applicabile alla cessione di prodotti agricoli e alimentari, eseguite da fornitori stabiliti nel territorio nazionale o da fornitori stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti.</p> <p>Con la modifica all'articolo 4, comma 1, lettera c), D.Lgs. 198/2021, viene previsto che nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti di cessione, è vietato l'annullamento da parte dell'acquirente di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i propri prodotti; un preavviso inferiore a 30 giorni deve essere sempre considerato breve. Con regolamento Misaf, da adottare, ai sensi</p>

dell'articolo 17, comma 3, L. 400/1988, entro 90 giorni decorrenti dall'11 agosto 2023, sono individuati i casi particolari, nonché i settori nei quali le parti di un contratto di cessione possono stabilire termini di preavviso inferiori a 30 giorni.

Infine, intervenendo sull'articolo 9, D.Lgs. 198/2021, è previsto che le denunce possono essere presentate all'ICQRF dai soggetti stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata, oppure all'Autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata. Le denunce possono essere presentate altresì all'ICQRF da parte di fornitori stabiliti in Stati membri o Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale.

## Decreto *Omnibus*

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023 il D.L. 104/2023, rubricato "Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici", ribattezzato Decreto *Omnibus*.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi che, come previsto dall'articolo 29, entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi l'11 agosto 2023.

Riferimento	Contenuto
Articolo 5, commi 1-6	<p><b>Credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo nella microelettronica e Comitato tecnico per la microelettronica</b></p> <p>Viene introdotto, nelle more dell'attuazione della c.d. Riforma fiscale e in coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione Europea (COM 2022) 45 <i>final</i> dell'8 febbraio 2022, un credito d'imposta, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) 651/2014, per investimenti in progetti di R&amp;S relativi al settore dei semiconduttori. Il credito d'imposta è alternativo al credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 200, L. 160/2019.</p> <p>A tal fine, sono stanziati rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 milioni di euro per il 2024; e</li> <li>- 130 milioni di euro gli anni 2025 - 2028.</li> </ul> <p><u>Perimetro soggettivo</u></p> <p>Possono fruire del credito le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.</p> <p>Inoltre, possono fruire del credito d'imposta anche le imprese residenti o le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di R&amp;S nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione Europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996.</p> <p><u>Modalità di calcolo</u></p> <p>Il credito d'imposta è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell'articolo 25, § 3, Regolamento (UE) 651/2014, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti a decorrere dall'11 agosto 2023 e fino al 31 dicembre 2027.</p> <p>Ai fini della fruizione del credito d'imposta le imprese richiedono la certificazione delle attività di R&amp;S, di cui all'articolo 23, commi da 2 a 5, D.L. 73/2022.</p> <p><u>Utilizzo del credito</u></p>

	<p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi. Non si applicano i limiti di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007, e</li> <li>- all'articolo 34, L. 388/2000.</li> </ul> <p>L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta è comunque subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l'effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall'impresa beneficiaria. In caso di imprese non soggette per obbligo di legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8, D.Lgs. 39/2010.</p>
Articolo 11	<p><b>Misure urgenti per le produzioni viticole</b></p> <p>Viene concessa la possibilità, per le imprese agricole, che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole, e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, di poter accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, D.Lgs. 102/2004, in deroga a quanto previsto dal successivo comma 4, con cui è prevista l'esclusione dalle agevolazioni per i danni alle produzioni e alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione.</p> <p>Le Regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla conversione in legge del presente decreto.</p> <p>La ripartizione dell'importo da assegnare alle Regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9, D.Lgs. 281/1997, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità.</p> <p>Se la domanda concerne l'uva da vino, l'istruttoria comprende la verifica delle relative dichiarazioni di produzione di uva da vino della vendemmia 2023, ai sensi dell'articolo 185-ter, Regolamento (CE) 491/2009, e degli articoli 8 e 9, Regolamento (CE) 436/2009.</p>
Articolo 24	<p><b>Nuova proroga al 31/12/2023 per il <i>superbonus</i> sugli edifici unifamiliari</b></p> <p>Viene nuovamente modificata la normativa concernente il c.d. <i>superbonus</i>, posticipando al 31 dicembre 2023 l'originario termine, fissato al 30 settembre 2023, per fruire dell'agevolazione in riferimento a lavori relative a edifici unifamiliari e/o villette, già avviati nel 2022, e all'ulteriore condizione, anche questa non modificata, che nel termine dello scorso 30 settembre 2022 fosse stato completato almeno il 30% delle opere complessive.</p>
Articolo 25	<p><b>Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), D.L. 34/2020</b></p> <p>Viene stabilito che, nel caso di crediti, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), D.L. 34/2020, non ancora utilizzati, risultanti non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui all'articolo 121, comma 3, D.L. 34/2020, l'ultimo cessionario è tenuto a comunicare la circostanza all'Agenzia delle entrate nel termine di 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.</p>

	<p>Tali previsioni normative si rendono applicabili a decorrere dal prossimo 1° dicembre 2023. Se il fatto venga a conoscenza anteriormente al 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024.</p> <p>La mancata comunicazione nei termini previsti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.</p> <p>Le modalità di comunicazione saranno stabilite con un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate.</p>
<p>Articolo 26</p>	<p><b>Imposta straordinaria calcolata su incremento margine interesse</b></p> <p>Viene introdotta, per il solo anno 2023, in dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e del costo del credito una imposta straordinaria a carico delle banche di cui all'articolo 1, D.Lgs. 385/1993, imposta che non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.</p> <p><u>Modalità di calcolo</u></p> <p>L'imposta è determinata applicando un'aliquota pari al 40% sul maggior valore tra:</p> <p>a) l'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del Conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5% il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;</p> <p>b) l'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del Conto economico relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.</p> <p>L'ammontare dell'imposta straordinaria, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari allo 0,1% del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.</p> <p><u>Modalità di assolvimento</u></p> <p>L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024.</p> <p>I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.</p> <p>Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui sopra scade nell'anno 2023, il versamento è effettuato nel 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio.</p> <p><u>Verifiche</u></p> <p>Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.</p> <p><u>Utilizzo</u></p> <p>Le maggiori entrate derivanti dall'imposta straordinaria affluiscono a apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Mef per essere assegnate al finanziamento delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), L. 147/2013, e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.</p> <p>Alla ripartizione del fondo di cui al primo periodo si procede con Decreto Mef.</p>
<p>Articolo 27</p>	<p><b>Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo</b></p> <p>Integrando l'articolo 11-<i>octies</i>, comma 2, D.L. 73/2021, viene stabilito che, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti di credito sottoscritti prima</p>

	della data di entrata in vigore della conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 12- <i>sexies</i> , D.Lgs. 385/1993 (c.d. Tub), vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti. Inoltre, non sono comunque soggette a riduzione le imposte.
--	---

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

**STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI**  
**DOTT. PAOLO SALA – DOTT. LUCA VIANELLI**